



MUNICIPIO DI CLARO

Ordinanza municipale

concernente la fornitura degli indumenti di lavoro al personale del settore tecnico

Il Municipio, richiamato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e la LOC, decide:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 - Applicazione e scopo

¹ L'ordinanza concerne tutti i dipendenti impiegati a tempo pieno o parzialmente presso la squadra esterna del Comune.

² Essa regola la modalità di assegnazione dei capi ed effetti di vestiario ritenuti necessari per la particolarità del servizio espletato e per ragioni di uniformità e decoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale, in conformità a quanto specificato nelle apposite tabelle esplicitate agli art. 11 e seguenti della presente ordinanza.

Art. 2 - Vestiario

¹ Il vestiario di servizio viene consegnato gratuitamente.

² Esso non è parte integrante del salario.

Art. 3 - Periodicità

¹ La periodicità di fornitura dei capi di vestiario è annuale.

² Ogni collaboratore avente il diritto al vestiario di servizio riceve un modulo d'ordinazione nel corso del 1° semestre con fornitura entro uno o due mesi dalla consegna del formulario

³ Possono ordinare solo articoli che servono per lo svolgimento del lavoro

⁴ I dispositivi di protezione individuale vengono sostituiti con urgenza quando obsoleti e/o inutilizzabili.

Art. 4 - Fornitura

¹ L'acquisto e l'assegnazione degli effetti di vestiario e dei dispositivi di protezione individuale spettanti al personale dipendente viene eseguito per conto e a spese del Comune, unicamente dal tecnico comunale sulla base di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

² L'importo massimo annuo assegnato ad ogni singolo dipendente per la sostituzione dei capi ed effetti di vestiario è fissato in Fr. 400.-.

Art. 5 - Diritto

- ¹ Il personale impiegato per una percentuale compresa tra il 60% e il 100% del tempo lavorativo totale, gode del diritto di fornitura fino alla massima occorrenza dell'importo stabilito all'art. 4.
- ² Il personale impiegato per una percentuale inferiore al 60% del tempo lavorativo totale, gode del diritto di fornitura ridotto della metà rispetto all'importo stabilito all'art. 4.
- ³ I dispositivi di protezione individuale sono forniti integralmente indipendentemente dal grado di impiego.
 - a Il personale assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi, ha diritto all'assegnazione degli effetti di vestiario previsti dalla presente ordinanza in forma di prestito e solo per gli articoli ritenuti strettamente necessari dal capo settore. Vigè l'obbligo di riconsegna al termine dell'occupazione.
 - b Per il personale assunto a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi, il vestiario viene acquistato solo in caso di necessità motivata dal capo operaio.
 - c Non è permesso vendere o regalare ad altre persone capi di vestiario nuovi o usati: il materiale usato e sostituito con materiale nuovo, viene restituito al Comune.

Art. 6 – Cessazione del diritto

Il personale prossimo al pensionamento o alla cessazione della collaborazione professionale con il Comune, così come quello dispensato dal servizio per qualsiasi causa, perde il godimento del diritto di assegnazione dei capi ed effetti, se il prevedibile rapporto lavorativo con il Comune è inferiore a sei mesi per anno civile.

Capitolo II: Utilizzo

Art. 7 – Uso dei capi ed effettivi di vestiario

- ¹ Il personale previsto dalla presente ordinanza ha l'obbligo di indossare il vestiario assegnatogli.
- ² Il personale ha l'obbligo di curare i capi ed effettivi di vestiario, mantenendoli in buon ordine.
- ³ E' fatto divieto di usarli nei periodi e per motivi estranei al servizio. Le eventuali riparazioni devono essere eseguite a cura del dipendente assegnatario.
- ⁴ Il personale ha l'obbligo di disporre dopo ogni consegna annuale di tutto il materiale obbligatorio, e deve preoccuparsi personalmente di pianificare le regolari sostituzioni, rispettando l'importo di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
- ⁵ Il lavaggio dei capi d'abbigliamento è a carico dei singoli operai. Il comune può tuttavia assumersi la pulizia di determinati capi di vestiario fortemente imbrattati da olio, grasso o altri prodotti analoghi
- ⁶ Gli articoli devono essere puliti conformemente ai simboli sulle etichette

Capitolo III: Prescrizioni per il porto del vestiario di servizio

Art. 8 – Immagine pubblica del comune

¹ Il vestiario di servizio non identifica il personale solo come operaio del Comune ma ne contrassegna anche l'immagine. Nel contatto con il pubblico o eventuali clienti il vestiario di servizio va indossato in modo tale da raggiungere nel migliore modo possibile tale scopo.

² E' sempre proibito il lavoro a torso nudo per ragioni di sicurezza e di immagine.

Art. 9 – Vestiario durante il lavoro

Durante il tempo di lavoro i collaboratori indossano il vestiario di servizio previsto nel loro assortimento, a dipendenza di volta in volta delle attività e dalle condizioni.

Art. 10 – Equipaggiamento di protezione

All'aspetto della sicurezza si deve prestare la massima attenzione anche nell'indossare il vestiario di servizio. Le prescrizioni sugli equipaggiamenti protettivi vanno rispettate, più precisamente anche quando l'immagine esteriore potrebbe soffrirne in singoli casi.

Art.11 – Vestiario fuori servizio e modifiche

¹ Il vestiario di servizio va indossato limitatamente al tragitto più diretto per recarsi e per tornare dal lavoro (calzature comprese).

² Il vestiario di servizio non può essere modificato senza una ragione valida

Art. 12 – Sostituzioni straordinarie

Nel caso di danneggiamento non riparabile ai capi ed effettivi di vestiario per cause indipendenti dalla volontà del personale, gli stessi possono essere sostituiti sulla base di specifiche richieste al tecnico comunale.

Art. 13 – Controllo e applicazione

Il tecnico comunale è competente per il controllo e l'applicazione della presente ordinanza.

Capitolo III: Descrizione

Art. 14 – Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale riportati nella seguente lista e contrassegnati dalla sigla OB devono fare parte dell'abbigliamento di ogni dipendente tenuto a rispettare la presente norma.

Descrizione	colore	pezzi	
Casco di protezione	giallo	1	OB
Giubbotto di segnalazione	arancione	1	OB
Cuffie antirumore	-	1	OB
Occhiali protettivi	-	1	OB
Guanti da lavoro	-	1	OB

Art. 15 – Capi ed effetti, lista ordinaria

I capi riportati nella seguente lista e contrassegnati dalla sigla OB devono fare parte dell'abbigliamento di ogni dipendente tenuto a rispettare la presente norma. Gli altri capi possono essere richiesti facoltativamente.

I capi dovranno sottostare alle norme di sicurezza SUVA per lavori nel campo stradale od in sua prossimità

Descrizione	colore	pezzi	
Giacca parka	arancione	1	OB
Giubbotto invernale tipo pilota	arancione	1	OB
oppure Giubbotto invernale felpato			
Giacca protezione pioggia	arancione	1	OB
Pantaloni protezione pioggia	arancione	1	OB
Felpa	arancione	-	-
Grebiule da lavoro	blu	-	-
Giacca da lavoro (100% cotone)	Arancione	2	OB
Pantaloni da lavoro (100% cotone)	Arancione/blu	3	OB
Calzoncini da lavoro	Arancione	-	-
T-shirt da lavoro (100% cotone)	arancione	5	OB
..oppure Canottiera da lavoro (100% cotone)			
Tricot a maniche lunghe	a scelta	-	-
Sottopantaloni lunghi	a scelta	-	-
Berretto invernale, ala rigida	arancione	-	-
Cappello in lana nero	nero	1	OB
Bandana	a scelta	1	

Art. 16 - Calzature

¹ L'acquisto delle calzature è delegato ai singoli.

² Il Municipio assegna un importo annuo Fr. 150.-, a sostegno di questa spesa, versati per mezzo dello stipendio di gennaio, che vanno in deduzione dell'importo di cui all'art. 4.

³ Le calzature, classificate dal codice S3 relativamente alla norma EN 345, dovranno essere di colore scuro, dotate di suola rinforzata e di punta in acciaio.

⁴ Ogni dipendente è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento la conformità della calzatura indossata, per mezzo della scheda tecnica fornita dal produttore.

⁵ Eccezioni potranno essere autorizzate dal capo operaio solo dietro presentazione di un certificato medico, che giustifichi l'impossibilità del dipendente all'utilizzo di scarpe con le caratteristiche richieste dal cpv. 3 del presente articolo. La responsabilità per eventuali infortuni agli arti inferiori sarà in questo caso totalmente assunta dal dipendente.

⁶ In caso di infortunio agli arti inferiori subiti dal personale che non indossa scarpe conformi al presente articolo, la responsabilità del Comune viene a decadere.

Capitolo IV: Disposizioni finali

Art. 17 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dal 1° gennaio 2010.

Il Municipio

Approvata con risoluzione municipale no. 1263 del 21 dicembre 2009

Pubblicata all'albo dal 22 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010.